


Milano, 16 febbraio 2011
Prot. 068-11 SC/gf

A TUTTI I PRODUTTORI E COMMERCIANTI DI SEMILAVORATI
TRATTATI SECONDO LO STANDARD ISPM n. 15
A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE



Oggetto: REQUISITI DEL SEMILAVORATO ESTERO PER LA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI A MARCHIO FITOK CONFORMI ALLO STANDARD ISPM n. 15



In data 15 dicembre 2010 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato l'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK da parte del Comitato Fitosanitario Nazionale italiano. Si elencano di seguito le specifiche ed i requisiti che dovrà avere, **a partire dalla data del 16 marzo 2011**, il materiale semilavorato in legno, utilizzato dalle Aziende Autorizzate italiane, per la realizzazione di imballaggi a marchio IPPC FAO FITOK conformi allo standard ISPM n. 15.



Le **aziende produttrici e commercianti di semilavorato estere** dovranno fornire alle imprese autorizzate italiane, **materiale semilavorato conforme all'ISPM n. 15** e ad i requisiti di seguito elencati. Tali requisiti saranno attentamente controllati dagli enti ispettivi e saranno necessari a garantire la conformità del materiale ai requisiti normativi:



- la copia della Concessione all'uso del Marchio rilasciata dal Servizio Fitosanitario competente – NPPO per il territorio (o Organismo sostituto) ove è stato eseguito il trattamento, che attesti **l'idoneità dell'azienda fornitrice** all'effettuazione del Trattamento Fitosanitario. Tale documentazione dovrà essere fornita annualmente e non necessariamente a ciascuna fornitura di materiale;



- la documentazione commerciale comprovante l'appartenenza del legname utilizzato alla partita sottoposta al trattamento in questione (**DDT Documento Di Trasporto e Fatture**);
- **la copia del Protocollo di Trattamento** (tracciato grafico o tabulato numerico relativo ai dati di processo di trattamento termico comprovante il raggiungimento di 56° C per 30 minuti al cuore del legno¹) relativo al processo di Trattamento Termico, o documento analogo **timbrato e firmato in originale**;

¹ Per gli impianti di trattamento termico che non hanno un metodo diretto della misura della temperatura al cuore del legno è sufficiente che vengano allegati i dati grafici o numerici del processo di trattamento, che dimostrino comunque che il materiale indicato in fattura o in documento di trasporto ha subito un'esposizione al calore, tale da garantire al legno di aver raggiunto i 56° C per almeno 30 minuti. A tal proposito è possibile far riferimento ai parametri impiegati e monitorati con il metodo indiretto di misura della temperatura adottato in Francia (*PROGRAMME DE CONFORMITE PHYTOSANITAIRE DES EMBALLAGES EN BOIS DESTINÉS A L'EXPORTATION*). Tutti gli impianti di trattamento termico o essiccatoi hanno la possibilità di registrare i parametri di temperatura dell'aria, il monitoraggio dell'umidità, durante il tempo di trattamento e restituirli in forma grafica o di tabulato. Chiaramente per i segati, è sottinteso che i pacchi devono essere listellati durante il trattamento fitosanitario. Molto del legname di provenienza estera viene venduto esclusivamente come essiccato e sottoposto a trattamento termico denominato *KD (Kiln Dried)*, tuttavia tale tipo di trattamento non garantisce il rispetto dei requisiti imposti dello standard ISPM n. 15. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che il solo trattamento KD non è sufficiente a garantire l'eliminazione di organismi nocivi da quarantena, come ad esempio nel caso del Nematode del legno di Pino (PWN).



- presenza di almeno un Marchio, apposto sul pacco, conforme ai requisiti dello standard ISPM n. 15 (il marchio può essere rappresentato anche da apposita etichetta non asportabile, avente le stesse caratteristiche grafiche e descrittive, conformi ai requisiti dello standard ISPM n. 15;



In caso di mancanza anche solo di uno dei precedenti requisiti, il Materiale da imballaggio in legno – Semilavorato – Semifinito è considerato non conforme e non può essere utilizzato per produrre materiali a Marchio Fitosanitario sino ad eventuale risoluzione dell'anomalia.

Il Soggetto autorizzato Italiano avrà inoltre la responsabilità di verificare che il materiale da lui utilizzato per la produzione a Marchio sia effettivamente scortecciato conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

Tutta la documentazione sopra citata, così come altra documentazione eventualmente prevista da altro Servizio Fitosanitario di competenza che ha accompagnato la merce acquistata, dovrà essere archiviata in Azienda.

Nota:

Il Materiale proveniente da stato estero² non sempre è fornito con la copia del **Protocollo di Trattamento** o del **Protocollo di Fumigazione**, spesso i tracciati di trattamento non sono significativi o non rappresentano realmente il materiale acquistato, pertanto tali attestazioni saranno valutate attentamente in fase di accettazione del materiale ed ispettiva da parte degli enti preposti.

Sebastiano Cerullo
Segretario Generale
Conorzio Servizi Legno Sughero



² Per il materiale originario di stato estero extra UE si richiede anche il Certificato Fitosanitario emesso dall'ente competente del Paese esportatore, attestante l'avvenuto trattamento fitosanitario del legname e la sua tipologia (HT o MB) in conformità allo standard ISPM n.15.

Il materiale di provenienza extra UE sottoposto a trattamento con Bromuro di Metile (MB) dovrà essere corredato dalla copia del Protocollo di Fumigazione del tracciato completo dei parametri relativi al Trattamento di Fumigazione con Bromuro di Metile in conformità all'ISPM n. 15. o documento analogo timbrato e firmato in originale.